

*Ministero della Cultura*  
Segretariato Regionale per la Puglia  
Bari

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture  
Sezione Demanio e Patrimonio  
pec: [serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la  
Città Metropolitana di Bari  
PEC: [sabap-ba@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ba@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia  
PEC: [sabap-fg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
Province di Brindisi e Lecce  
PEC: [sabap-br-le@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale  
subacqueo  
PEC: [sn-sub@pec.cultura.gov.it](mailto:sn-sub@pec.cultura.gov.it)

*Ref* Nota prot. n.ro 8340 del 10.07.2023  
Prot. SR-Pug n.ro 9626 del 17.07.2023

**OGGETTO: Formazione del Documento regionale di valorizzazione dei Tratturi (DRV).  
Convocazione Conferenza di Servizi del 20.10.2023.  
PARERE**

In riferimento al procedimento in oggetto, questo Segretariato, competente ad esprimere il parere di questo Ministero ai sensi dell'art. 40, c. 2, lett. e) del DPCM n.ro 169 del 2019, conferma il parere già espresso con nota ns prot. del 12590 del 04.10.2023 e agli atti della Conferenza dei Servizi, così come successivamente integrato con nota 12841 del 12.10.2023, parimenti agli atti della Conferenza, come da verbale della seduta del 12.10.2023. Ai fini dell'acquisizione agli atti dell'ultima seduta della Conferenza, prevista per il prossimo 20.10.2023, questo Segretariato, acquisiti i pareri endoprocedimentali resi dalle Soprintendenze territoriali (prot. sabap FG11243 del 17.10.2023; prot. Sabap LE 16842 del 19.10.2023, prot SN-SUB 8835 del del 19.10.2023) si integrano i contenuti del parere di competenza, come di seguito riportato:

si ribadisce che il sotterramento di elettrodotti e tralicci di linee elettriche alta tensione presenti lungo il tratturo (Parte 3.3.3 R4) rappresenta criticità dal punto di vista della tutela archeologica, in quanto i tratturi notoriamente coincidono con la viabilità storica o protostorica, per cui, è necessario non prevedere opere di interrimento, fatti salvi i casi in cui siano già disponibili sottostrutture riutilizzabili.

Secondo quanto rappresentato da tutte le Soprintendenze coinvolte e come già discusso nel corso della prima conferenza dei servizi, si ricorda che, in riferimento alla rimozione dei trattori di cui alla Parte 3.3.3 R3, occorre ampliare la fascia di rispetto a 500 m per ciascun lato del bordo tratturale per evitare la creazione di nuove aree destinate alla produzione di energia solare su suoli precedentemente aventi destinazione agricola, analogamente a quanto previsto, almeno per gli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs n. 199/2021 (Disciplina per

l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili). La misura dell'area di rispetto dovrebbe essere estesa anche agli impianti agri-fotovoltaici in conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs n. 199/2021 e ss.mm.ii. (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).

Nell'ambito della redazione dei Documenti locali di valorizzazione, comunali e intercomunali, e sin dalle fasi redazionali dei Documenti, occorre prevedere un ruolo più specifico per le strutture periferiche del MiC cui è delegata la tutela dei beni vincolati. Sia inoltre attribuito alle strutture periferiche del MiC cui è delegata la tutela dei beni vincolati un ruolo più specifico nell'ambito del Parco dei Tratturi di Puglia, istituito presso il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Regione Puglia, parco che prevede la costituzione di un Comitato scientifico permanente la cui composizione non è definita.

In merito al § 3.1.4, sia aggiornato per quanto attiene la procedura autorizzativa dei Documenti Locali di Valorizzazione (DLV), quanto attualmente previsto "I pareri della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti", tenendo conto del nuovo assetto delle Soprintendenze territoriali uniche.

Ogni attività di valorizzazione che comporti interventi di scavo, anche superficiale, per i tratturi ricadenti in classe a) dovrà essere oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 in forza del D. M. 22.12.1983, onde evitare il danneggiamento accidentale di evidenze ancora sepolte o a vista, nonché di attenta valutazione, tesa ad evitare che gli interventi comportino una compromissione del contesto paesaggistico, con conseguente svilimento dei valori culturali di cui il Bene è emblema.

Per i tratti ricadenti in classe b) ogni intervento dovrà essere oggetto di parere archeologico preventivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e art. 41 c. 4 All. 18 del D.Lgs. 36/2023, sempre al fine di evitare la perdita di evidenze di interesse archeologo, che, a dispetto del differente regime di tutela, potrebbero essere ancora custodite nel sottosuolo.

Il Segretario regionale  
Arch. Maria Piccarreta



ECP/FM